SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 19.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondragone Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fisciano . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Codevigo . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Arena Po . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Terranova da Sibari. Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Burgos. . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1994, n. 753.

Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 12

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella regione Molise e nelle province di Avellino, Benevento, Chieti, Foggia e Potenza a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi nel rispettivo territorio nel mese di gennaio 1995. (Ordinanza n. 2399). Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 9 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFIR S.p.a.», in Roma . . . . Pag. 17

Ministero della difesa

DECRETO 29 novembre 1993.

Determinazione della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento . . . . Pag. 18

Ministero dell'interno

DECRETO 27 dicembre 1994.

Scioglimento dell'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, in Torchiara . . . Pag. 18

Ministero del tesoro

DECRETO 11 gennaio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di febbraio 1996 . . . . Pag. 19

DECRETO 11 gennaio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali), 1° agosto 1993 (settennali) e 1° agosto 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di agosto 1995 . . . . Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali . . . . Pag. 21

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 2 gennaio 1995.

Sostituzione dell'art. 26, comma 1, lettera *b)*, n. 3), del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 8973) . . . . Pag. 24

Università di Udine

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1994.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università . . . . Pag. 24

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag 28

Università di Catania

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 663, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». . . . . Pag. 33

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento del 17 gennaio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 33

Individuazione degli elementi patrimoniali facenti capo all'EFIM e alle società dal medesimo controllate attinenti ai rapporti con i Governi dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia . . . . Pag. 33

Smarrimento di ricevute di debito pubblico. . . . Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag. 33

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla società «Bican società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore», in Roma, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende . . . . Pag. 37

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia . . . . Pag. 37

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di latte bovino - UNALAT. Pag. 37

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria Italia 1994 . . . . Pag. 37

Regione Friuli-Venezia Giulia:

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.P.I. - Coop. enti pubblico impiego - Soc. coop. a r.l., in Spilimbergo. Pag. 42

Proroga della gestione commissariale della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», in Grado . . . . Pag. 42

Università di Roma «Tor Vergata»: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 42

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1995) . . . . Pag. 42

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **12.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note relativo all'estensione della partecipazione italiana alla Forza multinazionale e osservatori (MFO), con allegato *addendum*, effettuato a Roma il 17 e 24 marzo 1992.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **13.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa allo *status* giuridico del lavoratore migrante, adottata a Strasburgo il 24 novembre 1977.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **14.**

Adesione del Governo della Repubblica italiana al protocollo annesso al trattato concernente la neutralità permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **15.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla costruzione e sulla gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonché dell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **16.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, fatto a Tunisi il 19 luglio 1991.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **17.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

LEGGE 2 gennaio 1995, n. **18.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ed il Governo della Repubblica italiana sul Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, Vienna 15 marzo e Parigi 19 marzo 1993.

Da 95G0021 a 95G0027

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 19.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato.

2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizió che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 9.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUIDI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

MARONI, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

DINI, *Ministro del tesoro*

COSTA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

95G0031

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) ed il sindaco, nella persona del sig. Luigi Nunziata;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata, con delibera n. 50 del 7 novembre 1994, da tredici consiglieri su venti assegnati al comune di Mondragone;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Madonna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) si è rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Nunziata.

Successivamente, in data 19 ottobre 1994, tredici consiglieri su venti hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata da tredici consiglieri con delibera n. 50 del 7 novembre 1994.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, con provvedimento n. 4379/19 4/Gab del 12 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Madonna.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fisciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) ed il sindaco, nella persona del sig. Umberto Fiorillo;

Considerato che il predetto amministratore, in data 22 ottobre 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCALFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fisciano (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Umberto Fiorillo.

Il citato amministratore, in data 22 ottobre 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fisciano (Salerno).

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

95A0230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Casandrino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casandrino (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Vecchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casandrino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 ottobre 1994, da undici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 012897/Gab. del 20 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casandrino (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Vecchi.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Codevigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Codevigo (Padova), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Codevigo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Codevigo (Padova) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 5 novembre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4228/Gab. dell'8 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Codevigo (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Luca Marchese.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

95A0233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994

Scioglimento del consiglio comunale di Arena Po.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Arena Po (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arena Po (Pavia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Laura Bianchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Arena Po (Pavia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Pavia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1/3206/Gab. del 14 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arena Po (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Maria Laura Bianchi.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

95A0234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Terranova da Sibari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Terranova da Sibari (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terranova da Sibari (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Terranova da Sibari (Cosenza) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 ottobre 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4381/13.4/Gab. del 2 novembre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Terranova da Sibari (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sandro Calvosa.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Burgos.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Burgos (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da otto membri anziché dodici, assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Burgos (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Mannu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Burgos (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da otto consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 ottobre 1994, da quattro membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 5232/1 25.3/1° Sett. del 26 ottobre 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Burgos (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del sig Giuseppe Mannu.

Roma, 29 dicembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

95A0235

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1994, n. 753.

Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, recante delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

D'intesa con il Ministro per gli italiani nel mondo;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e funzioni

1. Il Dipartimento per gli italiani nel mondo — di seguito denominato Dipartimento — è costituito ed organizzato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Il Dipartimento fornisce al Ministro per gli italiani nel mondo il supporto tecnico per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalle norme primarie ai singoli Ministeri, provvede agli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni riguardanti:

a) il coordinamento e la promozione nella predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare il diritto all'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero nelle elezioni legislative ed amministrative;

b) la promozione di tutte le misure appropriate per assicurare concretamente l'espletamento del voto, con specifico riferimento a quelle relative all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E. centrale);

c) la promozione dei provvedimenti normativi indirizzati al potenziamento ed alla ristrutturazione della rete consolare italiana;

d) il coordinamento e la promozione di iniziative, anche normative, in relazione alle politiche generali concernenti le collettività italiane nel mondo, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti, nonché la valorizzazione delle attività intellettuali da loro svolte, con riferimento alle indicazioni emerse nelle conferenze internazionali e nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorità ed istituzioni dei Paesi di insediamento;

e) l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane nel mondo sull'evoluzione della società italiana, al fine di mantenere il legame con il Paese di origine;

f) l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero e per le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

g) la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero, anche ai fini dello sviluppo del loro legame con la Madrepatria.

Art. 3.
Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro per gli italiani nel mondo — di seguito denominato «Ministro» — è l'organo di governo del Dipartimento e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal capo del settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti consentiti dalle tabelle allegate alla legge stessa, ovvero in base al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 338.

4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento di commissioni si studio.

Art. 4.
Settore legislativo

1. Nell'ambito dell'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, è costituito presso il Ministro per gli italiani nel mondo un apposito settore legislativo che provvede all'attività di studio, di progettazione e razionalizzazione normativa nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso, nonché di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. La responsabilità del settore legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico.

3. Con il settore legislativo collaborano gli uffici e i servizi del Dipartimento, i quali, su richiesta del capo del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore medesimo.

Art. 5.
Capo del dipartimento

1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento, ne dirige l'attività e ne è responsabile dinanzi al Ministro.

3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad uno dei coordinatori di ufficio o di servizio di cui al comma 7 dell'art. 6.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 9.

5. La segreteria del capo del Dipartimento svolge compiti di supporto tecnico-strumentale e di collegamento tra gli uffici del Dipartimento e provvede alla gestione del personale.

Art. 6.
Organizzazione

1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:

a) ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero;

b) ufficio delle politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero;

c) ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero;

d) ufficio per il coordinamento Stato-regioni a favore delle collettività italiane all'estero.

2. L'ufficio dei diritti politici e civili degli italiani all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 2.

3. L'ufficio delle politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alle lettere *c), d)* e *g)* dell'art. 2.

4. L'ufficio per l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera *e)* dell'art. 2. A tale ufficio sono trasferite le competenze relative agli italiani nel mondo degli uffici di cui all'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994. Presso tale ufficio hanno sede i comitati di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1994.

5. L'ufficio per l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero provvede agli adempimenti di cui alla lettera *f)* dell'art. 2.

6. In applicazione delle disposizioni organizzative di cui al presente decreto, il Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, provvede alla istituzione e alla modifica di servizi all'interno degli uffici, alla ripartizione dei compiti tra servizi, alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio dei comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento.

7. Agli uffici ed ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento. I coordinatori degli uffici devono essere in possesso della qualifica di dirigente.

Art. 7.
Personale

1. All'assegnazione di personale del Dipartimento, salvo quanto stabilito in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperti indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Codice etico e codice di comportamento

1. Ciascun dipendente pubblico assegnato a qualsiasi titolo al Dipartimento ispira il proprio operato alle regole dettate dal proprio codice etico e di comportamento.

Art. 9.

Coordinamento

1. Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si trascrive, inoltre, il comma 5 dell'art 21 della medesima legge n. 400/1988: «Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente».

— Il D.P.C M. 7 ottobre 1994, recante delega di funzioni al Ministro per gli italiani nel mondo cons. Sergio Berlinguer, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 1994.

Note all'art. 3:

— Il testo degli articoli 29, 31 e 37 della legge n. 400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse) è il seguente.

«Art. 29 *(Consulenti e comitati di consulenza).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2 Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il Ministro del tesoro».

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)* — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

«Art. 37 *(Dotazioni organiche).* - 1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è determinata secondo quanto previsto dalla tabella *B* allegata alla presente legge

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella *B*, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella *B*, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

— Si riporta, inoltre, il testo delle tabelle allegate alla medesima legge n. 400/1988:

«TABELLA *A*
(articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate	34 *	20	104
Dirigente superiore	55	30	
Primo dirigente	80	45	
Totale . . .	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA *B*
(articoli 30, 32, 37 e 38)

ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	* Incaricati
Qualifiche ad esaurimento	31	15	30
9ª qualifica funzionale	61	31	
8ª qualifica funzionale	123	62	
7ª qualifica funzionale	193	96	
6ª qualifica funzionale	282	145	
5ª qualifica funzionale	375	187	
4ª qualifica funzionale	544	261	
3ª qualifica funzionale	113	57	
2ª qualifica funzionale	59	30	
Totale . . .	1.781	884	

TABELLA *C*
(articoli 30, 38 e 39)

ORGANICO DEL PERSONALE
DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE REGIONI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo
Dirigente superiore	40	8
Primo dirigente	80	16
Qualifiche ad esaurimento	16	4
9ª qualifica funzionale	17	4
8ª qualifica funzionale	34	6
7ª qualifica funzionale	31	6
6ª qualifica funzionale	54	10
5ª qualifica funzionale	44	10
4ª qualifica funzionale	70	10
3ª qualifica funzionale	54	10
2ª qualifica funzionale	58	10
Totale . . .	498	94».

— Il D.P.R. n. 338/1994 approva il Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. n. 366/1989 approva il Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988 n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 21 e 28 della legge n. 400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti)*. — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

Nota all'art. 6:

— Il D.P.C.M. 10 marzo 1994 reca: «Riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del Segretariato generale». Si trascrive il testo del relativo art. 19, nonché delle lettere *d)* ed *f)* del comma 1 del successivo art. 20:

«Art. 19 *(Dipartimento per l'informazione e l'editoria)*. — 1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze:

a) affari relativi all'editoria e alla stampa;

b) attività di comunicazione, informazione e documentazione istituzionale;

c) attività di coordinamento e servizio alle Amministrazioni dello Stato per la comunicazione di pubblica utilità, nonché di pubblicità e di relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) affari relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi nonché iniziative di promozione delle attività culturali e attività di relazioni esterne nelle materie di competenza del Dipartimento;

e) affari generali e attività formative;

f) attività di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:

Ufficio per l'editoria e la stampa;

Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale;

Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica;

Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali;

Ufficio per gli affari generali e le attività formative.

3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *a)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per le provvidenze alla stampa;

Servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive;

Servizio per il credito agevolato.

4. L'Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *b)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per la documentazione;

Servizio per le pubblicazioni;

Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni.

5. L'Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *c)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per le convenzioni;

Servizio per le relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Servizio per la pubblicità e per la programmazione della comunicazione della pubblica amministrazione.

6. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera *d)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per il diritto d'autore;

Servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.

7. L'Ufficio per gli affari generali e le attività formative al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, si articola nei seguenti servizi:

Servizio per il coordinamento organizzativo;

Servizio per le attività formative e di studio.

8. Il capo del Dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria che assicura anche il collegamento con le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere in ordine ai compiti del Dipartimento.

9. Il capo del Dipartimento predispone un programma annuale, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle attività di cui al comma 4, dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. Le attività del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualità politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del Segretario generale».

«Art. 20 *(Comitati istituiti presso il Dipartimento)*, comma 1, lettere *d)* e *f)*. — 1. Presso il Dipartimento hanno sede:

a)-c) (omissis);

d) la Commissione per l'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48;

e) (omissis);

f) il Comitato misto per i programmi dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962 n. 1703».

Nota all'art. 7:

— Per il testo delle tabelle allegate alla legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 3.

95G0033

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella regione Molise e nelle province di Avellino, Benevento, Chieti, Foggia e Potenza a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi nel rispettivo territorio nel mese di gennaio 1995. (Ordinanza n. 2399).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il telegramma n. 152/20/2/GAB. in data 6 gennaio 1995 con il quale il prefetto di Foggia, a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose abbattutesi nel territorio di quella provincia, ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione della giunta regionale del Molise in data 9 gennaio 1995 con la quale viene chiesto, a seguito delle predette eccezionali condizioni meteorologiche, la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi del già menzionato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nel territorio di detta regione;

Vista la deliberazione in data 11 gennaio 1995 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'accogliere tali istanze, ha ritenuto opportuno estendere la dichiarazione dello stato di emergenza anche al territorio delle province di Avellino, Benevento, Chieti e Potenza, nelle quali si sono verificate analoghe situazioni di emergenza a causa dello stesso eccezionale evento calamitoso;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1995 con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Molise ed in quello delle province sopraindicate;

Considerato che tali eccezionali precipitazioni nevose hanno in particolare determinato l'isolamento di numerosi centri abitati a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, mancanza dell'erogazione dell'energia elettrica per effetto della caduta di numerosi tralicci degli elettrodotti sia ad alta che a bassa tensione con conseguenti difficoltà di rifornimento idrico ed interruzione di utenze telefoniche;

Atteso che allo scopo di eliminare con assoluta immediatezza l'emergenza venutasi a creare per gli eventi sopradescritti i prefetti delle province interessate hanno dovuto coordinare tutte le attività resesi necessarie a tale scopo ed effettuare, unitamente ai sindaci dei comuni colpiti, interventi di somma urgenza onde evitare più gravi e maggiori danni a persone o cose;

Atteso che appare necessario mettere a disposizione dei menzionati prefetti e dei sindaci dei comuni interessati i necessari mezzi finanziari atti a coprire le spese sostenute per i primi immediati interventi di somma urgenza e di soccorso alle popolazioni;

Ritenuto che tale somma può essere determinata in lire 500 milioni per ciascuna delle province di Avellino, Benevento, Campobasso e Foggia, in lire 300 milioni per la provincia di Potenza, in lire 200 milioni per la provincia di Chieti e in lire 100 milioni per la provincia di Isernia e pertanto per un importo complessivo di lire 2,6 miliardi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma tra cui, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440, nonché il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai prefetti di Avellino, Benevento, Campobasso, e Foggia è assegnata la somma di lire 500 milioni ciascuno per gli interventi di somma urgenza disposti dagli stessi prefetti e dai sindaci dei comuni interessati in conseguenza delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nei territori di rispettiva competenza nel mese di gennaio 1995, allo scopo di evitare più gravi e maggiori danni a persone o cose.

2. Per gli stessi motivi è assegnata la somma di lire 300 milioni al prefetto di Potenza, la somma di lire 200 milioni al prefetto di Chieti e la somma di lire 100 milioni al prefetto di Isernia.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ed eseguibili anche a trattativa privata ed in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

2. I prefetti di cui all'art. 1 sono tenuti a riferire con relazione quindicennale ed ogni qualvolta richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, sui criteri adottati per la utilizzazione dei fondi messi a loro disposizione e sugli interventi eseguiti o da eseguirsi.

Art. 3.

1. L'onere complessivo per gli interventi di cui all'art. 1 ammontante a lire 2,6 miliardi è posto a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - Esercizio finanziario 1995, a valere sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, art. 7, comma 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 gennaio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società «IFIR S.p.a.», in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994 con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 541, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «I.F.I.R. Istituto fiduciario di revisione S.p.a.» ora «IFIR S.p.a.», con sede in Roma, con decreto interministeriale 29 ottobre 1975;

Considerato che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «IFIR S.p.a.», con sede legale in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Alessandro Ferretti, nato a Roma l'8 gennaio 1961, con studio in Roma, via Tembien n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro: GNUTTI

95A0252

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 novembre 1993

Determinazione della misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito dei materiali di armamento;

Decreta:

La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione nel registro nazionale istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita per l'anno 1994 in L. 500.000.

Il contributo è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

95A0185

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 dicembre 1994.

Scioglimento dell'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, in Torchiara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, con sede in Torchiara (Salerno), non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 39, comma 1, lettera *c)*, e 49, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, con sede in Torchiara (Salerno) è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Domenico Alfano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro: MARONI

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

L'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, con sede in Torchiara (Salerno), si è dimostrata incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Invero, nella seduta del 3 marzo 1994, la citata assemblea approvava il predetto documento contabile, ma la relativa deliberazione veniva annullata per illegittimità dalla competente sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con decisioni datate rispettivamente 8 e 15 luglio 1994

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, l'organo di controllo, con provvedimento n. 5487 del 2 agosto 1994, nominava un commissario «ad acta» che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 8 settembre 1994.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea del Consorzio.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il suddetto ente non è riuscito a provvedere all'approvazione del citato documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea del consorzio insediamenti produttivi Torchiara e Prignano Cilento, con sede in Torchiara (Salerno), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona dell'ing. Domenico Alfano.

Roma, 30 novembre 1994

Il direttore generale dell'Amministrazione civile SORGI

95A0236

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 gennaio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1986 (decennali), 1° febbraio 1987 (decennali) e 18 febbraio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di febbraio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 620665/66-102 del 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.400 miliardi;

n. 425322/66-127 del 24 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425428/66-128 del 3 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 18 febbraio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, tra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425322 del 24 gennaio 1987 e n. 425428 del 3 febbraio 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di febbraio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1996, è determinato nella misura:

del 9,65% per i CCT decennali 1° febbraio 1986 emessi per lire 2.400 miliardi, cedola n. 10;

del 10,35% per i CCT decennali 1° febbraio 1987 emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 9;

del 10,35% per i CCT decennali 18 febbraio 1987 emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 1.370.086.250.000, così ripartite:

L. 231.600.000.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1986;
L. 517.493.750.000 per i CCT decennali 1° febbraio 1987;
L. 620.992.500.000 per i CCT decennali 18 febbraio 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0254

DECRETO 11 gennaio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali), 1° agosto 1993 (settennali) e 1° agosto 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di agosto 1995.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348101/66-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/66-265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/66-272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/66-281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/66-294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.672 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995 e scadenza nel mese di agosto 1995;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole con godimento nel mese di febbraio 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1995, è determinato nella misura:

del 5,55% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,55% per i CCT settennali 1° agosto 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,55% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,55% per i CCT settennali 1° agosto 1992 emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 6;

del 5,55% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,55% per i CCT settennali 1° agosto 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 4;

del 5,35% per i CCT settennali 1° agosto 1994 emessi per lire 12.672 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.531.961.116.000, così ripartite:

L. 388.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;
L. 443.980.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;
L. 610.472.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;
L. 634.140.796.000 per i CCT settennali 1° agosto 1992;
L. 388.482.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;
L. 388.482.500.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;
L. 677.920.320.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0253

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.

Approvazione dei criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che prevede che il trattamento di integrazione salariale non possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione delle condizioni e delle modalità per il superamento di detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione che presentino una particolare complessità e di stipula del contratto di solidarietà previsto dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 — convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 — che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 — convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451 — che ha sostituito il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la possibilità di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio;

Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio 1993 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1993 — con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223/1991;

Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che il tempo trascorso ha reso necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della deliberazione sopracitata al fine di renderla più adatta a governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le fattispecie nel frattempo introdotte;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e di ristrutturazione e per la definizione della complessità connessa alla particolarità dei processi produttivi e per quella connessa alle ricadute occupazionali;

Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa l'opportunità di differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni della complessità disegnate dalla norma affrontando, altresì, il problema di non privare della tutela degli ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali;

Delibera:

1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la valutazione dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

1.1. *Condizioni per l'approvazione di un programma di riorganizzazioneaziendale.*

1.1.1. L'impresa richiedente dovrà presentare un programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di investimenti dovrà essere predisposto anche in dipendenza della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, nonché della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva.

1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso.

1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare, del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalità ed ai tempi.

1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ai fini dell'approvazione del programma di riorganizzazione dovrà riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.

1.2. *Condizioni per l'approvazione di un programma di ristrutturazioneaziendale.*

1.2.1. Il programma presentato dall'impresa dovrà essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del programma aziendale.

1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel programma aziendale dovrà essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del programma stesso.

1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare.

1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Ai fini dell'approvazione del programma di ristrutturazione dovrà riscontrarsi la ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4.

2. Condizioni di complessità. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 19 luglio 1994, n. 451, può essere superato nelle singole unità produttive — intendendosi per unità produttiva l'unità locale censita dall'ISTAT — secondo le modalità ed i criteri di seguito disciplinati:

2.1. *Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS.*

Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni:

2.1.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.

2.1.2. Modificazioni tecniche del processo produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso programma biennale di ristrutturazione.

2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna unità produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità, non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate più unità.

2.1.4. Concorso di più unità produttive sul territorio nazionale i cui processi produttivi risultino interconnessi.

2.1.5. Dipendenza delle operazioni di ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di processo e/o prodotto.

2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle tecnologie impiegate.

Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui ai punti da 2.1.4 a 2.1.6.

2.2. *Complessità connessa alle ricadute occupazionali.*

Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verificano le sottonotate condizioni:

2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale, con un margine negativo di oscillazione, in termini di valore dell'investimento previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.

2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti.

2.2.3. Concorso di più unità produttive sul territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali.

2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione, nelle unità produttive interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all'inizio del predetto programma.

2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4.

2.2.6. Esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

Ai fini di un positivo accertamento di tale tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.6.

3. *Particolari requisiti per l'approvazione dei piani di riorganizzazione — e delle relative proroghe — presentati da parte di imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico.*

Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle imprese ancora a prevalente capitale pubblico è in corso un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed umane che determinerà nei prossimi anni una progressiva revisione delle strategie ed una rideterminazione dei fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10 della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur nell'ambito dei criteri approvati con la presente deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette imprese avverrà con le modalità sottoindicate.

3.1. *Prima approvazione.*

Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un gruppo — intendendosi per «gruppo» il complesso di imprese operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la quale detenga non meno del 51 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa operativa — esistenza di un piano di gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi produttivi ed occupazionali che il gruppo intende perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare riferimento alle modalità di eventuale cessione delle imprese o della loro dismissione.

3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovrà essere presentato un programma di riassetto gestionale ed occupazionale volto a fronteggiare le specifiche problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.

3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli interventi programmati con particolare riferimento alle garanzie fornite dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto organizzativo e gestionale.

3.1.3. Dovrà essere riscontrato un motivato collegamento delle modalità e dei tempi di sospensione dal lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovrà essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle modalità ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento anticipato, mobilità lunga, contratti di solidarietà, lavori socialmente utili) nonché a specifiche misure da attuarsi da parte dell'impresa (mobilità intergruppo, mobilità guidata, incentivi all'esodo) per la salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.

3.1.4. Dovrà essere effettuato un periodico monitoraggio (annuale) — anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 — dello stato di attuazione del programma sia sotto il profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.

3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare di proroga alle seguenti condizioni:

3.2.1. Dovrà essere comprovata l'attuazione delle specifiche operazioni di riassetto a livello di impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti dal piano originariamente presentato tanto per quanto concerne le operazioni di riassetto organizzativo e gestionale che occupazionale.

3.2.2. Dovrà essere comprovata la rilevante dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del gruppo.

3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unità interessate alla proroga dovrà presentare un'articolazione significativa sul territorio nazionale.

3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del pregresso programma biennale dovranno risultare non superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovrà superare il 60 per cento di tali esuberi.

3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonché del connesso programma, per il quale si richiede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 249

95A0186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 2 gennaio 1995.

Sostituzione dell'art. 26, comma 1, lettera *b)*, n. 3), del regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con delibera n. 5386 del 2 luglio 1991. (Deliberazione n. 8973).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento di esecuzione di alcune norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, concernenti le SIM ed altri intermediari mobiliari, adottato con propria delibera n. 5386 del 2 luglio 1991;

Ritenuta l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 5386/1991;

Delibera.

L'art. 26, comma 1, lettera *b)*, n. 3), del regolamento n. 5386/1991 è sostituito dal seguente:

«3) praticante presso società di intermediazione mobiliare autorizzata alla negoziazione di valori mobiliari ovvero presso agente di cambio, al fine di ricevere l'addestramento necessario per lo svolgimento di tale negoziazione nei mercati regolamentati previsti negli articoli 20 e 23 della legge;».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 2 gennaio 1995

Il presidente: ZURZOLO

95A0219

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1994.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1993 con il quale è stato soppresso l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze dell'informazione di cui alla tabella didattica XXVI-*bis* ed è stato sostituito da quello relativo al corso di laurea in informatica stabilito dalla nuova Tabella didattica XXVI-*bis;*

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 23 febbraio 1994;

consiglio di amministrazione del 24 marzo 1994;

senato accademico del 13 aprile 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 giugno 1994;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

La lettera *a)* del punto 3) dell'art. 1, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è sostituita dalla seguente:

a) corso di laurea in informatica.

L'art. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 24 *(Laurea in informatica)*. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli

insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di Ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

5. Il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, debbono attenersi, per quanto riguarda la laurea in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

6. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle degli insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le 4 unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

8. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

9. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

Area della informatica (tabella *A*) 8 unità.

Area della matematica (tabella *B*) 6 unità.

Sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*) 2 unità.

All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica.

Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

10. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari:

Area della informatica (tabella *A*) 6 unità.
Area della matematica (tabella *B*) 4 unità.
Area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*) 2 unità.

Gli insegnamenti obbligatori dell'area matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area della fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

11. I restanti corsi di insegnamento per complessive 12 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

12. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

13. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni: bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico gestionale (tabella *D*).

14. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

15. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica.

Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

16. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative al numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

17. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di una prova di conoscenza di una o più lingue straniere.

18. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

19. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico disciplinari gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati presso l'Università degli studi di Udine.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

Sottoarea dell'algebra:

algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta.

Sottoarea della logica matematica:

logica matematica;
teoria della ricorsività.

Sottoarea della geometria:

geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di logica matematica;
matematica discreta.

Sottoarea dell'analisi matematica:

analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore.

Sottoarea della probabilità:

calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code.

Sottoarea dell'analisi numerica:

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

Sottoarea della ricerca operativa:

ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

Sottoarea della fisica ed elettronica:

fisica;
fisica generale;
elettronica.

Sottoarea della cibernetica:

apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazione di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

TABELLA *D*

Area delle telecomunicazioni:

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artficiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:

basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

20. Il corso di laurea in informatica è attivato a partire dall'anno accademico 1994/1995 limitatamente al primo anno di corso con l'attivazione degli insegnamenti previsti dalla tabella didattica su riportata di:

Analisi matematica per due unità didattiche.

Matematica discreta per due unità didattiche.

Programmazione per due unità didattiche.

Architettura degli elaboratori elettronici per due unità didattiche.

Laboratorio di informatica (programmazione) per una unità didattica.

Laboratorio di informatica (architettura degli elaboratori elettronici) per una unità didattica.

21. In attesa di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, tali insegnamenti, potranno essere sostituiti con i seguenti:

Analisi matematica con analisi matematica I.

Matematica discreta con la coppia di insegnamenti algebra (semestrale) - geometria (semestrale).

Programmazione con teoria e applicazione delle macchine calcolatrici.

Architetture degli elaboratori elettronici con sistemi per l'elaborazione dell'informazione (I2500).

22. Il primo anno di corso del corso di laurea in scienze dell'informazioneè disattivato a partire dall'anno accademico 1994/1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 11 ottobre 1994

Il rettore: STRASSOLDO

95A0192

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Nell'art. 49, concernente l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di lingue e letterature straniere, sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

lingua russa;

linguistica slava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 ottobre 1994

Il rettore: CRESCENTI

95A0191

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica industriale;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 12 marzo e del 7 e 8 maggio 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. universitaria - Ufficio II) del 16 novembre 1991, prot. n. 5050 e l'allegato parere favorevole, a condizione che siano soddisfatte le osservazioni formulate, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 30 ottobre 1991;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione datate rispettivamente 10 aprile, 19 maggio e 2 giugno 1992 con le quali vengono accolti i suggerimenti e le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo VIII - capo VII - coso di laurea in chimica industriale gli articoli dall'82 (ex 74) all'85 (ex 77) sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli:

Capo VII - *Laurea in chimica industriale*

Art. 82. — La durata del corso di studi in chimica industriale è di cinque anni articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale a carattere applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventiquattro.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali - accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico - il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica industriale è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane. L'intervallo tra i due semestri deve essere di almeno quattro settimane. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre, prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre ed una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal regolamento studenti n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di millesettecentosettanta ore, suddivise in ventisette corsi e diciassette esami e nel biennio di cinquecentosettanta ore, suddivise in nove corsi e sette esami. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore, di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi, mentre i corsi di laboratorio sono di settantacinque ore, di cui almeno i 2/3 di esercitazioni pratiche.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambi tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nell'ambito del biennio il consiglio del corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno di singoli indirizzi.

Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativi a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente per il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente orientamento.

TRIENNIO PROPEDEUTICO.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprendente i corsi fondamentali indicati:

a) Area di matematica (180 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico e programmazione.

b) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

c) Area di chimica generale ed inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica;
laboratorio di chimica inorganica.

d) Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso).

e) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica;
laboratorio di chimica analitica;
chimica analitica strumentale;
laboratorio di chimica analitica strumentale.

f) Area di chimica fisica (270 ore totali):

chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica;
chimica fisica (secondo corso);
chimica fisica industriale.

g) Area di chimica industriale (270 ore totali):

chimica industriale I;
laboratorio di chimica industriale I;
processi ed impianti industriali chimici I;
laboratorio di processi e impianti industriali chimici.

h) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica industriale.

È prevista una prova di esame unica nei casi elencati qui di seguito:

1) chimica generale ed inorganica, laboratorio di chimica generale ed inorganica;

2) fisica generale (secondo corso), laboratorio di fisica generale;

3) chimica analitica, laboratorio di chimica analitica;

4) chimica analitica strumentale, laboratorio di chimica analitica strumentale;

5) chimica fisica (secondo corso), laboratorio di chimica fisica;

6) chimica organica (primo corso), laboratorio di chimica organica (primo corso);

7) chimica organica (secondo corso), laboratorio di chimica organica (secondo corso);

8) chimica inorganica, laboratorio di chimica inorganica;

9) chimica industriale I, laboratorio di chimica industriale I;

10) processi e impianti industriali chimici I, laboratorio di processi ed impianti industriali chimici.

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi, in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

BIENNIO.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola in indirizzi.

Lo studente dovrà seguire tre insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi (corrispondenti a due esami) e sei insegnamenti di indirizzo di cui uno abbinato ad un omonimo corso di laboratorio con esame unico, per un totale di cinque esami.

Nel biennio lo studente dovrà svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti l'indirizzo prescelto.

Sono previsti i seguenti due indirizzi:

ricerca e sviluppo dei prodotti;

ricerca e sviluppo dei materiali.

Gli insegnamenti fondamentali del biennio comuni a tutti gli indirizzi sono:

chimica industriale II;

lavoratorio di chimica industriale II;

processi ed impianti industriali chimici II.

Gli insegnamenti di chimica industriale II e di laboratorio di chimica industriale II danno luogo a una prova di esame unica.

Gli insegnamenti di indirizzo irrinunciabili sono:

chimica organica industriale (per l'indirizzo di ricerca e sviluppo dei prodotti);

chimica fisica dei materiali (per l'indirizzo di ricerca e sviluppo dei materiali).

Gli altri cinque insegnamenti di indirizzo potranno essere scelti dello studente tra quelli indicati in un apposito elenco predisposto dalla sede fra le discipline attivate. Resta comunque l'obbligo di scegliere almeno un laboratorio abbinato al corso omonimo con esame unico.

Gli insegnamenti non obbligatori sono i seguenti:

1) affidabilità dei processi chimici industriali;

2) analisi chimico-organica;

3) analisi e simulazione dei processi chimici;

4) archeometria;

5) biocatalisi;

6) biochimica fisica;

7) biochimica industriale;

8) biopolimeri;

9) chemiometria;

10) chimica analitica degli alimenti;

11) chimica analitica degli inquinanti;

12) chimica analitica dei materiali;

13) chimica analitica industriale;

14) chimica analitica separativa;

15) chimica applicata;

16) chimica bio-inorganica;

17) chimica bio-organica;

18) chimica computazionale;

19) chimica degli alimenti;

20) chimica dei combustibili e degli esplosivi;

21) chimica dei composti elemento-organici;

22) chimica dei composti eterociclici;

23) chimica dei materiali inorganici;

24) chimica dei materiali per applicazioni nucleari;

25) chimica dei processi biotecnologici;

26) chimica del restauro;

27) chimica dell'ambiente (oppure chimica ambientale);

28) chimica delle alte temperature;

29) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

30) chimica delle radiazioni;

31) chimica delle sostanze coloranti,

32) chimica delle sostanze organiche-naturali;

33) chimica delle superfici e catalisi;

34) chimica dello stato solido;

35) chimica e tecnologia degli elettroliti fusi;

36) chimica e tecnologia degli intermedi;

37) chimica e tecnologia dei composti di coordinazione;

38) chimica e tecnologia dei composti metallorganici;

39) chimica e tecnologia dei materiali;

40) chimica e tecnologia dei materiali composti;

41) chimica e tecnologia dei materiali per l'elettronica;

42) chimica e tecnologia dei polimeri;

43) chimica e tecnologia del vetro e dei materiali ceramici;

44) chimica e tecnologia delle catalisi;

45) chimica e tecnologia della cellulosa e della carta;

46) chimica e tecnologia delle acque;

47) chimica e tecnologia delle membrane;

48) chimica farmaceutica industriale;

49) chimica fisica biologica;

50) chimica fisica dei colloidi e delle interfasi;

51) chimica fisica dei materiali;

52) chimica fisica dei polimeri;

53) chimica fisica dell'ambiente (oppure chimica fisica ambientale);

54) chimica fisica dello stato solido;

55) chimica fisica organica;

56) chimica industriale e ambiente;

57) chimica inorganica industriale;

58) chimica inorganica superiore;

59) chimica macromolecolare (oppure chimica delle macromolecole);

60) chimica merceologica;

61) chimica metallurgica;

62) chimica organica applicata;

63) chimica organica indutriale;

64) chimica organica superiore;

65) chimica tessile;

66) cinetica chimica industriale e catalisi;

67) corrosione e protezione dei metalli;

68) cristallochimica;

69) didattica chimica;

70) economia e organizzazione aziendale;

71) elettrochimica;

72) elettrochimica industriale;

73) elettrometallurgia;

74) fotochimica;

75) fotochimica industriale;

76) igiene industriale;

77) laboratorio di analisi chimico-organiche;

78) laboratorio di chimica analitica degli alimenti;

79) laboratorio di chimica analitica dei materiali;

80) laboratorio di chimica analitica industriale;

81) laboratorio di chimica dei processi biotecnologici;

82) laboratorio di chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

83) laboratorio di chimica delle sostanze naturali;

84) laboratorio di chimica delle superfici e catalisi;

85) laboratorio di chimica dello stato solido;

86) laboratorio di chimica e tecnologia della catalisi;

87) laboratorio di chimica fisica dei materiali;

88) laboratorio di chimica fisica dei polimeri;

89) laboratorio di chimica inorganica industriale;

90) laboratorio di chimica macromolecolare;

91) laboratorio di chimica organica industriale;

92) laboratorio di elettrochimica;

93) laboratorio di scienze dei metalli;

94) laboratorio di sintesi e tecniche speciali inorganiche;

95) laboratorio di sintesi e tecniche speciali organiche;

96) laboratorio di teoria dello sviluppo dei processi chimici;

97) matematica;

98) meccanismi di reazione in chimica inorganica;

99) meccanismi di reazione in chimica organica;

100) metallurgia dei materiali non-ferrosi;

101) metallurgia fisica;

102) metodi fisici in chimica inorganica;

103) metodi fisici in chimica organica;

104) metodi matematici e statistici per la chimica industriale;

105) misure elettriche;

106) petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;

107) polimeri per usi speciali;

108) principi delle tecnologie chimiche inorganiche;

109) principi delle tecnologie chimiche organiche;

110) processi dell'industria alimentare;

111) processi di separazione;

112) processi di trattamento degli effluenti;

113) processi e impianti biotecnoligici;

114) processi industriali della chimica fine;

115) recupero delle risorse ed utilizzazione dei rifiuti;

116) scienza dei materiali;

117) scienza dei metalli;

118) sicurezza e legislazione dei prodotti e dei processi biotecnologici;

119) siderurgia e metallurgia;

120) sintesi elettrochimiche;

121) sintesi e tecniche speciali inorganiche;

122) sintesi e tecniche speciali organiche;

123) sperimentazione industriale e impianti pilota;

124) spettrochimica;

125) spettroscopia applicata;

126) spettroscopia molecolare;

127) stereochimica;

128) struttura della materia;

129) strutturistica chimica;

130) tecniche analitiche nei processi biotecnologici;

131) tecniche informative per la chimica;

132) tecniche separative nei processi biotecnologici;

133) tecnologie delle sostanze coloranti e tecnica tintoria;

134) tecnologie chimiche e biochimiche del disinquinamento;

135) tecnologie chimico-agrarie;

136) teoria dello sviluppo dei processi chimici;

137) termodinamica chimica;

138) trasformazioni chimiche mediate bioconversione;

139) analisi degli inquinanti;

140) cristallografia applicata;

141) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;

142) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;

143) laboratorio di chimica applicata;

144) tecnologia e chimica del petrolio.

Art. 83 *(Prova di accertamento unica).* — Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi fondamentali del biennio comune a tutti gli indirizzi, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del regolamento studenti n. 1269/1938.

Art. 84 *(Esame e diploma di laurea).* — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superati i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea saranno stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica industriale, mentre il certificato relativo rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 30 marzo 1993

Il rettore: RODOLICO

95A0190

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 663, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1994.

95A0222

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1601,90
ECU	1983,95
Marco tedesco	1047,68
Franco francese	303,07
Lira sterlina	2512,26
Fiorino olandese	934,22
Franco belga	50,846
Peseta spagnola	12,054
Corona danese	265,94
Lira irlandese	2487,91
Dracma greca	6,733
Escudo portoghese	10,145
Dollaro canadese	1125,32
Yen giapponese	16,242
Franco svizzero	1249,34
Scellino austriaco	148,90
Corona norvegese	239,66
Corona svedese	215,19
Marco finlandese	339,03
Dollaro australiano	1213,76

95A0285

Individuazione degli elementi patrimoniali facenti capo all'EFIM e alle società dal medesimo controllate attinenti ai rapporti con i Governi dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia.

Con decreto ministeriale n. 350568 del 29 dicembre 1994, vistato e registrato dalla Ragioneria centrale del Tesoro al n. 802 in data 30 dicembre 1994, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, commi 2-*quater*, 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, sono stati individuati, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, gli elementi patrimoniali facenti capo all'EFIM e alle società dal medesimo controllate attinenti ai rapporti con i Governi dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia.

In relazione al disposto del citato comma 2-*sexies* dell'art. 8, il suddetto provvedimento con i relativi allegati è disponibile presso il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV - Divisione II.

95A0240

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

1ª Pubblicazione (Elenchi numeri 1 e.2)

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 27 gennaio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Perugia. — Intestazione: Colussi Maria Cristina, nata a Trieste il 2 agosto 1948. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 20 gennaio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Perugia. — Intestazione: Colussi Angelo, nato a Trieste il 14 settembre 1950. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione delle relative ricevute, le quali rimarranno di nessun valore.

95A0202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 4 gennaio 1994 al 3 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettromeccanica Fer Ferrara, con sede in Ferrara e unità di Ferrara e S. Agostino (Ferrara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 82 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Elettromeccanica Fer Ferrara, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Cazzaniga, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 72 unità, su un organico complessivo di 202 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Cazzaniga, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sirrah industria, con sede in Imola (Bologna) e unità di Imola (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 37 unità, e da 25 a 22 ore settimanali per un lavoratore part-time e da 28 a 25 ore settimanali per 2 lavoratori part-time, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Sirrah industria, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c r.l. Parimarcoop, con sede in Bologna e unità di Bologna e Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 64 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c r l. Parimarcoop, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 41 unità, su un organico complessivo di 42 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Bianchi Enzo di Alberto Guerrieri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Grafiche Suppi, con sede in Milano e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Suppi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. Marangoni, con sede in Milano e unità di Caleppio di Settala (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, su un organico complessivo di 89 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Marangoni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Automotive Products Italia, con sede in Milano e unità di Cairo Montenotte (Savona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità, su un organico complessivo di 172 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Automotive Products Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1994 al 16 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brollo Profilati, con sede in Desio (Milano) e unità di Desio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unità, su un organico complessivo di 99 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Brollo Profilati, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 10 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 25 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15565 del 20 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. HSE Hardware e Software Engineering, con sede in Baranzate di Bollate (Milano) e unità di Baranzate di Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 10 ore medie settimanali nei confronti di 24 lavoratori ed a 20 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 23 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15566 del 20 luglio 1994.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 219 unità, di cui per 1 lavoratore part-time da 36 a 28 ore medie settimanali per 3 lavoratori part-time da 24 a 18 ore settimanali, su un organico complessivo di 234 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romana Recapiti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 17 gennaio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 7 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 82 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 81 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, con sede in San Miniato (Pisa) e unità di San Miniato (Pisa), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 162 unità, su un organico complessivo di 166 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Vires, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 17 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gigieffe, con sede in Gargallo (Novara) e unità di Gargallo (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gigieffe, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fister, con sede in Torino e unità di Piannezza (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 91 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fister, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 25 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop Società Cooperativa, con sede in Galliate (Novara) e unità di Borgosesia (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 58 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop Società Cooperativa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FEM-Zuccheri, con sede in Torino e unità di Beinasco (Torino) e Burolo d'Ivrea (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FEM-Zuccheri, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 99 unità, di cui 3 lavoratori da 45 a 34 ore medie settimanali con mansioni di custodia, su un organico complessivo di 103 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavet, con sede in Trofarello (Torino) e unità di Trofarello (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 50 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavet, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 è stata autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Farmoda, con sede in Manerbio (Brescia) e unità di Manerbio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, di cui 2 lavoratori part-time da 30 a 20 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 32 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Farmoda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A0173

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Bican società di revisione S.a.s. di Caratozzolo Marcello e Nuccio Salvatore», in Roma, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Bican società di revisione S.a.s.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La suddetta autorizzazione si intende riferita all'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

95A0242

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione di zona tra produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia.

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1994, n. 91425, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione di zona tra i produttori ortofrutticoli della regione Toscana - A.P.O.T., con sede in Grosseto, via Pisa n. 1, fermo restando l'iscrizione avvenuta con nome «Associazione di zona tra i produttori ortofrutticoli della regione Toscana e della provincia di La Spezia», al n. 20 dell'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli

95A0244

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di latte bovino - UNALAT

Con decreto ministeriale n. 91424 del 15 novembre 1994, è stato approvato il nuovo statuto sociale adottato in data 4 luglio 1994 dall'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di latte bovino - UNALAT, con sede in Roma, via Modena, 5.

95A0243

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia 1994
(Estrazioni del 6 e 7 gennaio 1995)

Estrazione dei biglietti vincenti la lotteria Italia 1994, avvenuta a Roma il 6 e 7 gennaio 1995 :

A) PREMI DI PRIMA CATEGORIA :

1) **Biglietto serie AI n.220385 di £. 7 miliardi abbinato alla scommessa "I FILM DI TOTO'";**

2) **Biglietto serie I n.637602 di £.4 miliardi abbinato alla scommessa "STAFFETTA 4x100";**

3) **Biglietto serie AG n.584213 di £.3 miliardi abbinato alla scommessa "BILIARDO";**

4) **Biglietto serie A n.124096 di £.2 miliardi e 400 milioni abbinato alla scommessa "I GOL DELLA NAZIONALE";**

5) **Biglietto serie B n.690666 di £.2 miliardi abbinato alla scommessa "ELENCHI TELEFONICI STRAPPATI";**

6) **Biglietto serie D n.725304 di £.1 miliardo e 500 milioni abbinato alla scommessa "MONTAGGIO MOTORE".**

B) PREMI DI SECONDA CATEGORIA:

N.100 premi di £.250 milioni cadauno

Biglietto serie A 238603
Biglietto serie A 693672
Biglietto serie B 149479
Biglietto serie B 307118
Biglietto serie B 330675
Biglietto serie B 393217
Biglietto serie B 521404
Biglietto serie B 530527
Biglietto serie B 924506
Biglietto serie C 188146
Biglietto serie C 935400
Biglietto serie D 191383
Biglietto serie D 455563
Biglietto serie D 557587
Biglietto serie E 277049
Biglietto serie E 320745
Biglietto serie E 655070
Biglietto serie F 222575
Biglietto serie F 478783
Biglietto serie F 628098
Biglietto serie F 705624
Biglietto serie F 964447
Biglietto serie G 169250
Biglietto serie G 420077
Biglietto serie G 493761
Biglietto serie I 362705
Biglietto serie I 521598
Biglietto serie I 735274
Biglietto serie I 789266
Biglietto serie L 266320
Biglietto serie L 359664
Biglietto serie L 480719
Biglietto serie L 738723
Biglietto serie M 229102
Biglietto serie M 720343
Biglietto serie M 819833
Biglietto serie N 155024
Biglietto serie N 285964
Biglietto serie N 551775
Biglietto serie N 603608
Biglietto serie N 900817
Biglietto serie O 027912
Biglietto serie O 121258
Biglietto serie O 283903
Biglietto serie O 889441
Biglietto serie P 605506
Biglietto serie P 635665
Biglietto serie Q 075267
Biglietto serie Q 135665
Biglietto serie Q 206833

Biglietto serie R 403528
Biglietto serie R 702157
Biglietto serie R 818734
Biglietto serie S 081692
Biglietto serie S 187394
Biglietto serie S 376606
Biglietto serie S 578284
Biglietto serie S 713961
Biglietto serie S 882727
Biglietto serie S 920321
Biglietto serie T 505069
Biglietto serie T 726644
Biglietto serie U 026079
Biglietto serie U 624096
Biglietto serie V 383968
Biglietto serie Z 541714
Biglietto serie Z 688219
Biglietto serie Z 800977
Biglietto serie Z 983631
Biglietto serie Z 992332
Biglietto serie AA 315381
Biglietto serie AA 382391
Biglietto serie AA 515100
Biglietto serie AA 554444
Biglietto serie AA 632618
Biglietto serie AA 697247
Biglietto serie AA 761461
Biglietto serie AA 922563
Biglietto serie AB 607150
Biglietto serie AB 875375
Biglietto serie AB 920724
Biglietto serie AD 362113
Biglietto serie AD 529282
Biglietto serie AE 013909
Biglietto serie AE 035768
Biglietto serie AF 294441
Biglietto serie AF 389203
Biglietto serie AF 539108
Biglietto serie AF 633239
Biglietto serie AF 966345
Biglietto serie AG 524189
Biglietto serie AG 928368
Biglietto serie AI 287947
Biglietto serie AI 384984
Biglietto serie AI 484234
Biglietto serie AI 595652
Biglietto serie AI 755491
Biglietto serie AI 774080
Biglietto serie AL 008812
Biglietto serie AL 152025

C) PREMI DI TERZA CATEGORIA:

N.269 premi di £.50 milioni cadauno

Biglietto serie A 083188
Biglietto serie A 281560
Biglietto serie A 301876
Biglietto serie A 310858
Biglietto serie A 473130
Biglietto serie A 480139
Biglietto serie A 507751
Biglietto serie A 527850
Biglietto serie A 533287
Biglietto serie A 552782
Biglietto serie A 556097
Biglietto serie A 767902
Biglietto serie B 059248
Biglietto serie B 114789
Biglietto serie B 124614
Biglietto serie B 228407
Biglietto serie B 236103
Biglietto serie B 604867
Biglietto serie B 677994
Biglietto serie B 730465
Biglietto serie B 874025
Biglietto serie C 063907
Biglietto serie C 103462
Biglietto serie C 136593
Biglietto serie C 139953
Biglietto serie C 330294
Biglietto serie C 474109
Biglietto serie C 561891
Biglietto serie C 618685
Biglietto serie C 683973
Biglietto serie C 723904
Biglietto serie C 788407
Biglietto serie D 128611
Biglietto serie D 173812
Biglietto serie D 396362
Biglietto serie D 417020
Biglietto serie D 616816
Biglietto serie D 978893
Biglietto serie D 986121
Biglietto serie E 051578
Biglietto serie E 086010
Biglietto serie E 468684
Biglietto serie E 547959
Biglietto serie E 728721
Biglietto serie E 788116
Biglietto serie E 835092
Biglietto serie E 839099
Biglietto serie E 844029
Biglietto serie E 941967
Biglietto serie F 203275
Biglietto serie F 307814
Biglietto serie F 357827
Biglietto serie F 448492
Biglietto serie F 465683
Biglietto serie F 466802
Biglietto serie F 751638
Biglietto serie F 935836
Biglietto serie F 975025
Biglietto serie G 003863
Biglietto serie G 021946
Biglietto serie G 210254
Biglietto serie G 234301
Biglietto serie G 258369
Biglietto serie G 324989
Biglietto serie G 349879
Biglietto serie G 507411
Biglietto serie G 636993
Biglietto serie G 749286
Biglietto serie I 325671
Biglietto serie I 484678
Biglietto serie I 517061
Biglietto serie I 662672
Biglietto serie I 698550
Biglietto serie I 803818
Biglietto serie I 915044
Biglietto serie I 916241
Biglietto serie L 513368
Biglietto serie L 593013
Biglietto serie L 601955
Biglietto serie L 777404
Biglietto serie L 788857
Biglietto serie M 054148
Biglietto serie M 101332
Biglietto serie M 239295
Biglietto serie M 348740
Biglietto serie M 414321
Biglietto serie M 431940
Biglietto serie M 584812
Biglietto serie M 643380
Biglietto serie M 692926
Biglietto serie M 723286
Biglietto serie M 783664
Biglietto serie M 811401
Biglietto serie M 982723
Biglietto serie N 068712
Biglietto serie N 157050
Biglietto serie N 299689
Biglietto serie N 368665
Biglietto serie N 418768
Biglietto serie N 463646

Biglietto serie N 670738
Biglietto serie N 727449
Biglietto serie O 274153
Biglietto serie O 455106
Biglietto serie O 486774
Biglietto serie O 487053
Biglietto serie O 493960
Biglietto serie O 527143
Biglietto serie O 577511
Biglietto serie O 584912
Biglietto serie O 929537
Biglietto serie P 007094
Biglietto serie P 115018
Biglietto serie P 300863
Biglietto serie P 631458
Biglietto serie Q 043731
Biglietto serie Q 173483
Biglietto serie Q 185738
Biglietto serie Q 316255
Biglietto serie Q 355318
Biglietto serie Q 395983
Biglietto serie Q 405251
Biglietto serie Q 416058
Biglietto serie Q 429359
Biglietto serie Q 549775
Biglietto serie Q 587038
Biglietto serie Q 921962
Biglietto serie R 036322
Biglietto serie R 090706
Biglietto serie R 422195
Biglietto serie R 428854
Biglietto serie R 533925
Biglietto serie R 568156
Biglietto serie R 574651
Biglietto serie R 782424
Biglietto serie R 893545
Biglietto serie S 326964
Biglietto serie S 495859
Biglietto serie S 599433
Biglietto serie S 628142
Biglietto serie S 850093
Biglietto serie S 860321
Biglietto serie S 983344
Biglietto serie T 116547
Biglietto serie T 159938
Biglietto serie T 351625
Biglietto serie T 385131
Biglietto serie T 442252
Biglietto serie T 465206
Biglietto serie T 476365
Biglietto serie T 561114
Biglietto serie T 607269
Biglietto serie T 864299
Biglietto serie T 867906
Biglietto serie T 974975
Biglietto serie T 995609
Biglietto serie U 298989
Biglietto serie U 327011
Biglietto serie U 459289
Biglietto serie U 644846
Biglietto serie U 718963
Biglietto serie U 736177
Biglietto serie U 767899
Biglietto serie U 820296
Biglietto serie U 829283
Biglietto serie U 838798
Biglietto serie U 908003
Biglietto serie V 103248
Biglietto serie V 233012
Biglietto serie V 333114
Biglietto serie V 575540
Biglietto serie V 743848
Biglietto serie V 768245
Biglietto serie V 850011
Biglietto serie V 962152
Biglietto serie Z 183339
Biglietto serie Z 203074
Biglietto serie Z 223690
Biglietto serie Z 380046
Biglietto serie Z 402116
Biglietto serie Z 462134
Biglietto serie Z 470977
Biglietto serie Z 680450
Biglietto serie Z 833810
Biglietto serie AA 059301
Biglietto serie AA 224198
Biglietto serie AA 272571
Biglietto serie AA 296967
Biglietto serie AA 408247
Biglietto serie AA 549089
Biglietto serie AA 660513
Biglietto serie AA 992825
Biglietto serie AB 040822
Biglietto serie AB 049597
Biglietto serie AB 091419
Biglietto serie AB 107108
Biglietto serie AB 334126
Biglietto serie AB 342379
Biglietto serie AB 481609
Biglietto serie AB 756414
Biglietto serie AB 770541
Biglietto serie AB 792001

Biglietto serie AC 003018
Biglietto serie AC 331244
Biglietto serie AC 416253
Biglietto serie AC 461771
Biglietto serie AC 694218
Biglietto serie AC 739701
Biglietto serie AC 829184
Biglietto serie AD 078059
Biglietto serie AD 082198
Biglietto serie AD 128561
Biglietto serie AD 157677
Biglietto serie AD 277984
Biglietto serie AD 320915
Biglietto serie AD 389814
Biglietto serie AD 423176
Biglietto serie AD 455189
Biglietto serie AD 754027
Biglietto serie AD 819074
Biglietto serie AD 865997
Biglietto serie AD 901512
Biglietto serie AE 123121
Biglietto serie AE 173024
Biglietto serie AE 334332
Biglietto serie AE 396627
Biglietto serie AE 504841
Biglietto serie AE 676075
Biglietto serie AE 795697
Biglietto serie AE 937369
Biglietto serie AE 956876
Biglietto serie AF 161799
Biglietto serie AF 388580
Biglietto serie AF 405266
Biglietto serie AF 410702
Biglietto serie AF 417927
Biglietto serie AF 509090
Biglietto serie AF 719107
Biglietto serie AF 776903
Biglietto serie AF 938855
Biglietto serie AG 005463
Biglietto serie AG 011252
Biglietto serie AG 045501
Biglietto serie AG 157669
Biglietto serie AG 277745
Biglietto serie AG 311553
Biglietto serie AG 414046
Biglietto serie AG 538714
Biglietto serie AG 674092
Biglietto serie AG 753042
Biglietto serie AG 768673
Biglietto serie AG 890505
Biglietto serie AG 991390
Biglietto serie AI 048608
Biglietto serie AI 441293
Biglietto serie AI 516508
Biglietto serie AI 629989
Biglietto serie AI 679971
Biglietto serie AI 776883
Biglietto serie AI 870149
Biglietto serie AI 972939
Biglietto serie AL 044861
Biglietto serie AL 126666
Biglietto serie AL 247125
Biglietto serie AL 308311
Biglietto serie AL 755281
Biglietto serie AL 875299
Biglietto serie AL 909740
Biglietto serie AL 949032

D) PREMI AI VENDITORI DEI BIGLIETTI VINCENTI :

1) Biglietto serie AI n.220385 £. 10.000.000
2) Biglietto serie I n.637602 £. 9.000.000
3) Biglietto serie AG n.584213 £. 7.900.000
4) Biglietto serie A n.124096 £. 6.000.000
5) Biglietto serie B n.690666 £. 5.000.000
6) Biglietto serie D n.725304 £. 4.000.000

Ai venditori dei 100 premi di seconda categoria £.1.000.000 ciascuno.
Ai venditori dei 269 premi di terza categoria £.900.000 ciascuno.

95A0241

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «C.E.P.I. - Coop. enti pubblico impiego - Soc. coop. a r.l.», in Spilimbergo

Con deliberazione n. 6211 del 20 dicembre 1994, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «C.E.P.I. - Coop. enti pubblico impiego - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo, costituita il 27 novembre 1979 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Salvador, con studio in Pordenone, Galleria S. Marco, 1/*a*.

95A0208

Proroga della gestione commissariale della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», in Grado

Con deliberazione n. 6323 del 20 dicembre 1994, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 31 maggio 1995, il mandato conferito al rag. Adriano Nicola e al rag. Antonio Collini, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Nuova Grado - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, costituita il 25 febbraio 1986 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Grado

95A0209

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in medicina e chirurgia):

settore scientifico disciplinare: F04A «patologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo

95A0247

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1995).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 7, comma 1, nella parte in cui ha sostituito il comma 1 dell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, dove è scritto: « . e *millesettecentosessanta* per il livello di funzione E », si legga: « . e *millesettecentosessantanove* per il livello di funzione E.».

95A0286

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C. ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . **L. 357.000**
- semestrale . . . . **L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . **L. 65.500**
- semestrale . . . . **L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . **L. 200.000**
- semestrale . . . . **L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 65.000**
- semestrale . . . . **L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 199.500**
- semestrale . . . . **L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . **L. 687.000**
- semestrale . . . . **L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189